

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DECISIONE 2013/183/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2013

**concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che
abroga la decisione 2010/800/PESC**

(GU L 111 del 23.4.2013, pag. 52)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Decisione 2014/212/PESC del Consiglio del 14 aprile 2014	L 111	79	15.4.2014
► <u>M2</u>	Decisione 2014/700/PESC del Consiglio dell'8 ottobre 2014	L 293	34	9.10.2014
► <u>M3</u>	Decisione (PESC) 2015/1066 del Consiglio del 2 luglio 2015	L 174	25	3.7.2015
► <u>M4</u>	Decisione (PESC) 2016/319 del Consiglio del 4 marzo 2016	L 60	78	5.3.2016
► <u>M5</u>	Decisione (PESC) 2016/475 del Consiglio del 31 marzo 2016	L 85	34	1.4.2016
► <u>M6</u>	Decisione (PESC) 2016/476 del Consiglio del 31 marzo 2016	L 85	38	1.4.2016
► <u>M7</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2016/573 del Consiglio del 12 aprile 2016	L 97	12	13.4.2016

**DECISIONE 2013/183/PESC DEL CONSIGLIO****del 22 aprile 2013****concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/800/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea ⁽¹⁾ (la "RPDC"), che fra l'altro ha attuato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("UNSCR") 1718 (2006) e 1874 (2009).
- (2) Il 19 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/860/PESC ⁽²⁾, che ha modificato la decisione 2010/800/PESC del Consiglio.
- (3) Il 12 febbraio 2013 la RPDC ha effettuato un test nucleare violando gli obblighi internazionali che le incombono ai sensi delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009) e 2087 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e che rappresentano una seria minaccia per la pace e la sicurezza regionali e internazionali.
- (4) Il 18 febbraio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/88/PESC ⁽³⁾ che ha modificato la decisione 2010/800/PESC e fra l'altro ha attuato la UNSCR 2087 (2013).
- (5) Il 7 marzo 2013 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la UNSCR 2094 (2013) condannando con la massima fermezza il test nucleare eseguito il 12 febbraio 2013 dalla RPDC che ha così violato e disatteso in modo flagrante le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza.
- (6) Inoltre, la UNSCR 2094 (2013) estende l'obbligo di impedire il trasferimento, nella RPDC di formazione tecnica, servizi di consulenza o assistenza imposto dalla UNSCR 1718 (2006), punto 8, lettera c), ai prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al punto 20 della UNSCR 2094 (2013) e ai prodotti di cui al punto 22 di detta risoluzione, e constata che tali misure si applicano altresì ai servizi di intermediazione e altri servizi prestati da intermediari.
- (7) La UNSCR 2094 (2013) estende le restrizioni finanziarie di cui al punto 8, lettera d) della UNSCR 1718 (2006) anche ad altre persone ed entità e a persone ed entità che agiscono per conto o sotto la direzione di persone o entità designate e ad entità possedute o controllate da esse.

⁽¹⁾ GU L 341 del 23.12.2010, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 338 del 21.12.2011, pag. 56.

⁽³⁾ GU L 46 del 19.2.2013, pag. 28.

▼B

- (8) La UNSCR 2094 (2013) estende inoltre le restrizioni di viaggio di cui al punto 8, lettera e) della UNSCR 1718 (2006) ad altre persone e a persone che agiscono per conto o sotto la direzione di persone designate.
- (9) Inoltre, la UNSCR 2094 (2013) prevede che le restrizioni di viaggio di cui al punto 8, lettera e) della risoluzione 1718 (2006) si applichino anche a persone che in base a quanto accertato da uno Stato lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità designate o aiutano ad eludere le sanzioni o violano le disposizioni delle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) o 2094 (2013).
- (10) La UNSCR 2094 (2013) stabilisce anche l'allontanamento di qualsiasi cittadino della RPDC che lavori per conto o sotto la direzione di persone o entità designate, o aiuti ad eludere le sanzioni o violi le disposizioni delle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) o 2094 (2013).
- (11) La UNSCR 2094 (2013) decide anche che gli Stati impediscano la prestazione di servizi finanziari o il trasferimento verso il, attraverso il o dal loro territorio di attività o risorse finanziarie o di altro tipo, comprese grandi masse di contanti, in relazione ad attività che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) o 2094 (2013), o all'aggiornamento delle misure previste da dette risoluzioni.
- (12) La UNSCR 2094 (2013) sollecita inoltre gli Stati a prendere misure per vietare nel proprio territorio l'apertura di nuove succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche dell'RPDC nonché per vietare a tali banche la creazione di nuove imprese in partecipazione o l'acquisizione di diritti di proprietà o l'istituzione o mantenimento di relazioni bancarie corrispondenti sotto la propria giurisdizione. Parimenti gli Stati dovrebbero adottare misure per vietare l'apertura di uffici di rappresentanza o filiali o conti bancari nell'RPDC a banche ubicate nel loro territorio o sotto la loro giurisdizione.
- (13) La UNSCR 2094 (2013) vieta altresì la fornitura di sostegno finanziario pubblico per gli scambi con la RPDC, qualora tale sostegno finanziario possa contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) o 2094 (2013), o all'aggiornamento delle misure previste da dette risoluzioni.
- (14) La UNSCR 2094 (2013) impone un obbligo di ispezione di tutti i carichi provenienti dalla RPDC o diretti in tale paese, o per i quali la RPDC o suoi cittadini, o persone e entità che agiscano per loro conto, abbiano svolto un ruolo di intermediari o facilitatori, se vi sono ragionevoli motivi di ritenere che il carico contenga prodotti vietati. Se una nave rifiuta un'ispezione le viene vietato l'ingresso.

▼B

- (15) La UNSCR 2094 (2013) prevede anche che gli Stati neghino a qualsiasi aeromobile l'autorizzazione di decollo, atterraggio o sorvolo del territorio se sussistono fondati motivi di ritenere che l'aeromobile contenga prodotti vietati.
- (16) La UNSCR 2094 (2013) estende inoltre il divieto di fornitura, vendita o trasferimento di determinati prodotti e tecnologie militari di cui al punto 8, lettere a) e b) della risoluzione UNSCR 1718 (2006) ad altri prodotti e tecnologie.
- (17) La UNSCR 2094 (2013) sollecita parimenti tutti gli Stati a impedire la fornitura, la vendita o il trasferimento di qualsiasi prodotto destinato alla RPDC o a suoi cittadini o proveniente da essi, se lo Stato stabilisce che potrebbe contribuire ai programmi dell'RPDC legati alle armi nucleari o ai missili balistici o ad attività vietate dalle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) or 2094 (2013).
- (18) La UNSCR 2094 (2013) spiega il termine "beni di lusso".
- (19) La UNSCR 2094 (2013) invita tutti gli Stati a intensificare la sorveglianza del personale diplomatico dell'RPDC.
- (20) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati a carattere personale. La presente decisione dovrebbe essere applicata conformemente a tali diritti e principi.
- (21) La presente decisione rispetta inoltre pienamente gli obblighi contratti dagli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e la natura giuridicamente vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza.
- (22) Per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare la decisione 2010/800/PESC e sostituirla con una nuova decisione.
- (23) È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPITOLO I**RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI E ALLE IMPORTAZIONI***Articolo 1*

1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC dei seguenti prodotti e tecnologie, compreso il software, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano o meno tali prodotti e tecnologie originari del territorio degli Stati membri:

▼B

- a) armi e materiale connesso di ogni tipo, compresi armi e munizioni, veicoli e attrezzature militari, attrezzature paramilitari e relativi pezzi di ricambio, ad eccezione dei veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri nella RPDC;
- b) tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie indicati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato istituito a norma del punto 12 della UNSCR 1718 (2006) ("comitato delle sanzioni") conformemente al paragrafo 8, lettera a), punto ii), della UNSCR 1718 (2006), al punto 5, lettera b), della UNSCR 2087 (2013) e al punto 20 della UNSCR 2094 (2013), che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;
- c) taluni altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o che potrebbero contribuire alle sue attività militari, inclusi tutti i beni a duplice uso e le tecnologie elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso⁽¹⁾. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione;
- d) talune componenti chiave del settore dei missili balistici, quali determinati tipi di alluminio utilizzati nei sistemi legati ai missili balistici. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione;

▼M6

- e) qualsiasi altro prodotto che possa contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari o ai missili balistici o ad altri programmi relativi alle armi di distruzione di massa, ad attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione, o all'elusione delle misure previste da dette risoluzioni UNSCR o dalla presente decisione. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione;
- f) qualsiasi altro prodotto, eccettuati alimenti o medicinali, qualora lo Stato membro stabilisca che lo stesso possa contribuire direttamente allo sviluppo delle capacità operative della RPDC per quanto riguarda le sue forze armate, o alle esportazioni che sostengono o rafforzano le capacità operative delle forze armate di un altro Stato al di fuori della RPDC.

▼B

- 2. Sono altresì vietati:
 - a) la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza o servizi di intermediazione o altri servizi prestati da intermediari relativi ai prodotti e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo nella RPDC o destinati ad essere utilizzati nella RPDC;

⁽¹⁾ GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

▼ B

b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ai prodotti e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti e tecnologie ovvero per la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza o servizi di intermediazione, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo nella RPDC o destinati ad essere utilizzati nella RPDC;

c) la partecipazione, consapevole o intenzionale, ad attività il cui oggetto o effetto è l'aggiornamento del divieto di cui alle lettere a) e b).

3. È altresì fatto divieto ai cittadini degli Stati membri, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di approvvigionarsi nella RPDC dei prodotti e delle tecnologie di cui al paragrafo 1, così come è vietata la fornitura ai cittadini degli Stati membri, da parte della RPDC, di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza, finanziamento o assistenza finanziaria di cui al paragrafo 2, siano o meno essi originari del territorio di tale paese.

▼ M6*Articolo 1 bis*

1. Le misure previste dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), non si applicano alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di un prodotto, o al suo approvvigionamento, qualora:

a) lo Stato membro stabilisca che tale attività sia esclusivamente per scopi umanitari o esclusivamente per scopi di sussistenza, che non sarà utilizzata da persone o entità della RPDC per generare entrate e, inoltre, non sia connessa ad alcuna attività vietata dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o dalla presente decisione, a condizione che lo Stato membro notifichi in anticipo al comitato delle sanzioni tale decisione e informi inoltre il comitato delle sanzioni delle misure adottate per impedire lo sviamento del prodotto per tali altri scopi; oppure

b) il comitato delle sanzioni abbia stabilito in una valutazione caso per caso che una particolare fornitura o vendita o un particolare trasferimento non siano contrari agli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

▼ B*Articolo 2*

Sono vietati la vendita, l'acquisto, il trasporto o l'intermediazione - diretti o indiretti - di oro e metalli preziosi e di diamanti a, da o per conto del governo dell'RPDC, di suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, della Banca centrale dell'RPDC, nonché a, da o per conto di persone ed entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da essi possedute o controllate. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.

▼M6*Articolo 2 bis*

È fatto divieto ai cittadini degli Stati membri, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di approvvigionarsi nella RPDC di oro, minerali di titanio, minerali di vanadio e altri minerali di terre rare, siano o meno essi originari del territorio di tale paese. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.

▼B*Articolo 3*

È vietata la consegna di banconote e monete della RPDC recentemente stampate o coniate o non emesse alla Banca centrale della RPDC o a suo beneficio.

Articolo 4

Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti di beni di lusso alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano o meno tali beni originari del territorio degli Stati membri. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.

▼M6*Articolo 4 bis*

1. È fatto divieto ai cittadini degli Stati membri, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di approvvigionarsi nella RPDC di carbone, ferro e minerali di ferro, siano o meno essi originari del territorio di tale paese. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.

2. Il paragrafo 1 non si applica in relazione al carbone che lo Stato membro approvvigionante confermi, sulla base di informazioni credibili, essere originario di un territorio al di fuori della RPDC e trasportato attraverso tale paese solo per l'esportazione dal porto di Rajin (Rason), a condizione che lo Stato membro informi in anticipo il comitato delle sanzioni e che tali operazioni non siano collegate alla generazione di entrate per i programmi della RPDC legati alle armi nucleari o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione.

3. Il paragrafo 1 non si applica in relazione a operazioni che si ritiene siano esclusivamente per scopi di sussistenza e non collegate alla generazione di entrate per i programmi della RPDC legati alle armi nucleari o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o dalla presente decisione.

▼ M6*Articolo 4 ter*

1. È fatto divieto ai cittadini degli Stati membri o provenienti dal territorio degli Stati membri, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di vendere o fornire alla RPDC carburante per l'aviazione, tra cui benzina avio, jet fuel del tipo nafta, jet fuel del tipo cherosene e propellente per razzi del tipo cherosene, siano o meno essi originari del territorio degli Stati membri.

2. Il paragrafo 1 non si applica se il comitato delle sanzioni ha approvato in anticipo in via eccezionale secondo una valutazione caso per caso il trasferimento alla RPDC di tali prodotti per esigenze umanitarie essenziali verificate e fatti salvi accordi specifici per un monitoraggio efficace in materia di consegna e utilizzo.

3. Il paragrafo 1 non si applica in relazione alla vendita o fornitura di carburante per l'aviazione ad aerei civili passeggeri al di fuori della RPDC esclusivamente per il consumo durante il volo verso tale paese e il volo di ritorno.

▼ B

CAPITOLO II

RESTRIZIONI AL SOSTEGNO FINANZIARIO PER GLI SCAMBI**▼ M6***Articolo 5*

Gli Stati membri non forniscono sostegno finanziario pubblico e privato per gli scambi con la RPDC, neanche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione, a loro cittadini o entità partecipanti a tali scambi, qualora tale sostegno finanziario possa contribuire a programmi o attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione, o all'elusione delle misure previste da dette risoluzioni UNSCR o dalla presente decisione.

▼ B

CAPITOLO III

SETTORE FINANZIARIO*Articolo 6*

Gli Stati membri non sottoscrivono nuovi impegni per sovvenzioni, assistenza finanziaria o prestiti agevolati alla RPDC, neanche tramite la loro partecipazione ad istituzioni finanziarie internazionali, eccetto per scopi umanitari e di sviluppo concernenti direttamente il soddisfacimento delle necessità della popolazione civile o la promozione della denuclearizzazione. Gli Stati membri vigilano altresì affinché siano ridotti gli impegni attuali e, se possibile, si provveda a porvi fine.

▼B*Articolo 7***▼M6**

1. Al fine di impedire la prestazione di servizi finanziari o il trasferimento verso, attraverso o dal territorio degli Stati membri, o a favore o da parte di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie nell'ambito della loro giurisdizione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo, comprese grandi masse di contanti, che potrebbero contribuire ai programmi o attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o ad altre attività vietate dalle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione, o all'aggiornamento delle misure previste da dette risoluzioni UNSCR o dalla presente decisione, gli Stati membri esercitano una vigilanza rafforzata, in accordo con le proprie autorità nazionali e conformemente alla propria legislazione nazionale, sulle attività svolte dalle istituzioni finanziarie nell'ambito della loro giurisdizione con:

- a) banche domiciliate nella RPDC;
- b) succursali e filiali, nella giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC, quali elencate nell'allegato IV;
- c) succursali e filiali, al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC, quali elencate nell'allegato V; e
- d) entità finanziarie non domiciliate nella RPDC né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri ma controllate da persone o entità domiciliate nella RPDC, quali elencate nell'allegato V,

al fine di evitare che tali attività contribuiscano ai programmi o alle attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

▼B

2. A tal fine, nelle attività con le banche e le entità finanziarie di cui al paragrafo 1, le istituzioni finanziarie sono tenute a:

- a) esercitare una vigilanza costante sull'attività contabile, anche mediante i programmi di adeguata verifica della clientela, e conformemente agli obblighi relativi al riciclaggio dei proventi di reato e al finanziamento del terrorismo;
- b) imporre che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario dell'operazione in questione; e a rifiutare l'operazione se queste informazioni non sono fornite;
- c) conservare tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, metterle a disposizione delle autorità nazionali;
- d) qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi sono connessi ai programmi o attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, riferirne prontamente all'unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato. L'UIF, o tale altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e di polizia necessarie per assolvere correttamente a tale funzione, ivi comprese le analisi delle registrazioni di operazioni sospette.

▼ M6*Articolo 8*

1. È vietata l'apertura di succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche della RPDC, compresa la banca centrale della RPDC, sue succursali e filiali, e di altre entità finanziarie di cui all'articolo 7, paragrafo 1, nel territorio degli Stati membri.

2. Le succursali, filiali o uffici di rappresentanza esistenti sono chiusi entro novanta giorni dall'adozione dell'UNSCR 2270 (2016).

3. È vietato alle banche della RPDC, compresa la banca centrale della RPDC, sue succursali e filiali, e ad altre entità finanziarie di cui all'articolo 7, paragrafo 1:

- a) creare nuove imprese in partecipazione con banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri;
- b) acquisire diritti di proprietà in banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri;
- c) aprire o mantenere relazioni bancarie corrispondenti con banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri;

a meno che le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) siano state approvate in anticipo dal comitato delle sanzioni.

4. Le imprese in partecipazione, i diritti di proprietà e le relazioni bancarie corrispondenti ancora esistenti con banche della RPDC cessano entro novanta giorni dall'adozione dell'UNSCR 2270 (2016).

5. È vietata l'apertura di uffici di rappresentanza, succursali, filiali o conti bancari nella RPDC a istituzioni finanziarie ubicate nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione.

6. Gli uffici di rappresentanza, le succursali o i conti bancari esistenti nella RPDC sono chiusi entro novanta giorni dall'adozione dell'UNSCR 2270 (2016), se lo Stato membro interessato ha fondato motivo di ritenere, in base a informazioni credibili di cui dispone, che tali servizi finanziari possano contribuire a programmi della RPDC legati alle armi nucleari o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

7. Il paragrafo 6 non si applica se il comitato delle sanzioni stabilisce in una valutazione caso per caso che tali uffici, succursali o conti sono necessari per l'inoltro di aiuti umanitari o per le attività di missioni diplomatiche nella RPDC a norma della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche o per le attività delle Nazioni Unite o delle sue agenzie specializzate o relative organizzazioni, o per ogni eventuale altro fine in linea con le UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

▼B*Articolo 9*

Sono vietati la vendita o l'acquisto diretti o indiretti, nonché l'intermediazione o l'assistenza all'emissione, di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche della RPDC emesse dopo il 18 febbraio 2013 verso o dal governo della RPDC e verso o da suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, Banca centrale della RPDC o banche domiciliate nella RPDC o succursali e filiali, all'interno o al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC o enti finanziari non domiciliati nella RPDC né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri, ma controllati da persone ed entità domiciliate nella RPDC, nonché persone ed entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate.

CAPITOLO IV

SETTORE DEI TRASPORTI

*Articolo 10***▼M6**

1. Gli Stati membri, in accordo con le proprie autorità nazionali e conformemente alla propria legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale comprese le convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, ispezionano tutti i carichi diretti nella RPDC o provenienti da tale paese nel proprio territorio, inclusi porti, aeroporti e zone di libero scambio, o in transito attraverso tale territorio, o per i quali la RPDC o suoi cittadini, o persone o entità che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione, o entità dagli stessi possedute o controllate, o persone o entità elencate nell'allegato I, abbiano svolto un ruolo di intermediari o facilitatori, oppure carichi trasportati su aeromobili o navi marittime battenti bandiera della RPDC, al fine di garantire che nessun prodotto sia trasferito in violazione delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016).

1 bis. Gli Stati membri, in accordo con le proprie autorità nazionali e conformemente alla propria legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, comprese le convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, ispezionano tutti i carichi diretti nella RPDC o provenienti da tale paese nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, o in transito attraverso tale territorio, o per i quali la RPDC o suoi cittadini o persone o entità che agiscano per loro conto abbiano svolto un ruolo di intermediari o facilitatori, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione.

▼B

2. Gli Stati membri ispezionano navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico di tali navi contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione.

3. Gli Stati membri cooperano, conformemente alla loro legislazione nazionale, alle ispezioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

▼B

4. Gli aeromobili e le navi che trasportano carichi con destinazione o in provenienza dalla RPDC sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni supplementari preventive all'arrivo e alla partenza per tutte le merci in entrata o in uscita da uno Stato membro.

5. Nei casi in cui è effettuata l'ispezione di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri sequestrano e distruggono i prodotti di cui sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione ai sensi della presente decisione in conformità del punto 14 della UNSCR 1874 (2009) e del punto 8 della UNSCR 2087 (2013).

6. Gli Stati membri vietano l'ingresso nei loro porti a qualsiasi nave che abbia rifiutato un'ispezione dopo che tale ispezione sia stata autorizzata dallo Stato di bandiera della nave, o se una nave battente bandiera della RPDC ha rifiutato un'ispezione ai sensi del punto 12 della UNSCR 1874 (2009).

7. Il paragrafo 6 non si applica se l'ingresso è richiesto a fini di ispezione o in caso di emergenza o in caso di ritorno al porto di partenza.

▼M6*Articolo 11*

1. Gli Stati membri rifiutano l'autorizzazione di atterraggio, decollo o sorvolo del loro territorio a qualsiasi aeromobile se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione.

2. Il paragrafo 1 non si applica in caso di atterraggio di emergenza o di atterraggio a scopo di ispezione.

Articolo 11 bis

1. Gli Stati membri vietano l'ingresso nei loro porti a qualsiasi nave, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che la nave sia posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una persona o entità elencata nell'allegato I, o contenga carichi la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

2. Il paragrafo 1 non si applica in caso di emergenza o in caso di ritorno al porto di partenza o a scopo di ispezione, o qualora il comitato delle sanzioni stabilisca in anticipo che tale ingresso è necessario per scopi umanitari o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi dell'UNSCR 2270 (2016).

▼ B*Articolo 12*

La prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dal territorio degli Stati membri, di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza alle navi della RPDC è vietata se essi hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che le navi trasportano prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari o finché il carico non sia stato ispezionato, e se necessario sequestrato e distrutto, in conformità dell'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 5.

▼ M6*Articolo 12 bis*

1. È vietato prendere in affitto o noleggiare navi o aeromobili battenti bandiera o fornire servizi di equipaggio alla RPDC, a qualsiasi persona o entità elencata nell'allegato I, a qualsiasi altra entità della RPDC o a qualsiasi altra persona o entità che, secondo quanto stabilito dallo Stato membro, abbia aiutato a eludere le sanzioni o a violare le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016), a qualsiasi persona o entità che agisca per conto o sotto la direzione delle persone ed entità summenzionate, e a qualsiasi entità dalle stesse posseduta o controllata.

2. Il paragrafo 1 non applica all'affitto, al noleggio o a servizi di equipaggio forniti per i quali lo Stato membro interessato abbia inviato notifica in anticipo al comitato delle sanzioni secondo una valutazione caso per caso e abbia fornito al comitato delle sanzioni informazioni che dimostrino che tali attività sono svolte esclusivamente per scopi di sussistenza, che non saranno utilizzate da persone o entità della RPDC per generare entrate, nonché informazioni sulle misure adottate per impedire che tali attività contribuiscano a violare le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

Articolo 12 ter

Gli Stati membri revocano la registrazione di qualsiasi nave posseduta, operata o equipaggiata dalla RPDC e non registrano alcuna delle navi che sono state cancellate dal registro da un altro Stato a norma del punto 19 dell'UNSCR 2270 (2016).

Articolo 12 quater

1. È vietato registrare navi nella RPDC, ottenere un'autorizzazione affinché una nave batta la bandiera della RPDC, o possedere, affittare, operare o fornire al riguardo qualsiasi classificazione, certificazione o servizio associato, o assicurare qualsiasi nave battente bandiera della RPDC.

▼M6

2. Il paragrafo 1 non si applica alle attività notificate in anticipo dal comitato delle sanzioni secondo una valutazione caso per caso, a condizione che lo Stato membro interessato abbia fornito al comitato delle sanzioni informazioni dettagliate sulle attività, inclusi i nomi delle persone ed entità coinvolte, informazioni che dimostrino che tali attività sono svolte esclusivamente per scopi di sussistenza, che non saranno utilizzate da persone o entità della RPDC per generare entrate, nonché informazioni sulle misure adottate per impedire che tali attività contribuiscano a violare le UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

▼B

CAPITOLO V

RESTRIZIONI IN MATERIA DI INGRESSO E SOGGIORNO*Articolo 13***▼M6**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:

a) alle persone indicate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza come responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, delle politiche della RPDC in relazione ai suoi programmi legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, nonché ai familiari di tali persone o alle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, elencati nell'allegato I;

b) alle persone che non figurano nell'allegato I, elencate nell'allegato II:

i) che sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione;

ii) che prestano servizi finanziari o il trasferimento da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;

iii) che sono coinvolte nella fornitura, anche tramite prestazione di servizi finanziari, alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;

▼M6

c) alle persone che non figurano negli allegati I o II che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I o II o che aiutano a eludere le sanzioni o violano le disposizioni delle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione, elencate nell'allegato III della presente decisione.

2. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se, in una valutazione caso per caso, il comitato delle sanzioni stabilisce che il viaggio è giustificato da motivi umanitari, inclusi gli obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisca altrimenti al conseguimento degli obiettivi delle risoluzioni UNSCR 1718 (2006) UNSCR 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

▼B

3. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso al territorio nazionale.

4. Il paragrafo 1 lascia impregiudicati i casi in cui lo Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

- a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;
- b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici;
- c) in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità;
- d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

5. Si considera applicabile il paragrafo 4 anche qualora lo Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

6. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 4 o 5.

7. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1, lettera b), allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto nella RPDC.

8. Lo Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

9. Il paragrafo 1, lettera c) non si applica in caso di transito di rappresentanti del Governo della RPDC verso la sede delle Nazioni Unite per esercitare attività relative alle Nazioni Unite.

▼B

10. Nei casi in cui lo Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 4, 5, 7 e 9, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato I, II, o III, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone per cui è rilasciata.

11. Gli Stati membri vigilano e limitano l'ingresso o il transito nel loro territorio di persone che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità designate elencate nell'allegato I.

Articolo 14

1. Conformemente alla legislazione nazionale applicabile e al diritto internazionale, gli Stati membri allontanano dal proprio territorio ai fini del rimpatrio nella RPDC i cittadini della RPDC che, in base a quanto da essi accertato, lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate nell'allegato I o II, oppure che aiutano ad eludere le sanzioni o violano le disposizioni delle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) o 2094 (2013) o della presente decisione.

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora la presenza di una persona sia richiesta ai fini di un procedimento giudiziario o esclusivamente a fini medici o di sicurezza o ad altri fini umanitari.

▼M6*Articolo 14 bis*

1. Conformemente alla legislazione nazionale applicabile e al diritto internazionale, gli Stati membri allontanano dal proprio territorio ai fini del rimpatrio nella RPDC diplomatici, rappresentanti di governo o altri cittadini della RPDC che agiscono in veste ufficiale i quali, in base a quanto da essi accertato, lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate nell'allegato I, o di una persona o di entità che aiutano a eludere le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

2. Il paragrafo 1 non si applica in caso di transito di rappresentanti del governo della RPDC verso la sede delle Nazioni Unite o altre strutture delle Nazioni Unite per esercitare attività relative a tale organizzazione.

3. Il paragrafo 1 non si applica qualora la presenza di una persona sia richiesta ai fini di un procedimento giudiziario o esclusivamente a fini medici o di sicurezza o ad altri fini umanitari, ovvero qualora il comitato delle sanzioni abbia stabilito in una valutazione caso per caso che l'espulsione della persona sarebbe contraria agli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016).

Articolo 14 ter

1. Conformemente alla legislazione nazionale applicabile e al diritto internazionale, gli Stati membri allontanano dal proprio territorio ai fini del rimpatrio nello stato di cittadinanza della persona, i cittadini di paesi terzi che, in base a quanto da essi accertato, lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate nell'allegato I, o che aiutano a eludere le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

▼M6

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora la presenza di una persona sia richiesta ai fini di un procedimento giudiziario o esclusivamente a fini medici o di sicurezza o ad altri fini umanitari, ovvero qualora il comitato delle sanzioni abbia stabilito in una valutazione caso per caso che l'espulsione della persona sarebbe contraria agli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016).

3. Il paragrafo 1 non si applica in caso di transito di rappresentanti del governo della RPDC verso la sede delle Nazioni Unite o altre strutture delle Nazioni Unite per esercitare attività relative a tale organizzazione.

▼B

CAPITOLO VI

CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 15

1. Tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente:

- a) dalle persone ed entità indicate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza come persone o entità che partecipano o danno il loro sostegno, anche con mezzi illeciti, a programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da entità da esse possedute o controllate, elencate nell'allegato I;
- b) dalle persone ed entità che non figurano nell'allegato I, elencate nell'allegato II:
 - i) che sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate, anche con mezzi illeciti,
 - ii) che prestano servizi finanziari o il trasferimento da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa; o che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate,

▼B

- iii) che sono coinvolte nella fornitura, anche tramite prestazione di servizi finanziari, alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa,

▼M6

- c) dalle persone ed entità che non figurano negli allegati I o II che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I o II o che aiutano a eludere le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione, elencate nell'allegato III della presente decisione;
- d) dalle entità del governo della RPDC o del partito dei lavoratori della Corea, o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità possedute o controllate dalle stesse, che lo Stato membro stabilisce che sono associate a programmi della RPDC legati alle armi nucleari o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016), sono congelati.

▼B

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone o entità di cui al paragrafo 1.

3. Sono ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:

- a) necessari per soddisfare bisogni di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi congelati e delle risorse economiche,

purché lo Stato membro interessato abbia notificato, se del caso, al comitato delle sanzioni, l'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.

4. Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche che sono:

- a) necessari per coprire spese straordinarie. Se del caso, lo Stato membro interessato deve precedentemente notificare e ottenere l'approvazione del comitato delle sanzioni; o

▼B

b) oggetto di una garanzia o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento di tale garanzia o della decisione, purché detta garanzia o decisione sia anteriore alla data in cui le persone o entità di cui al paragrafo 1 sono state indicate dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio, e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1. Se del caso, lo Stato membro interessato deve precedentemente darne notifica al comitato delle sanzioni.

5. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti o

b) pagamenti dovuti per contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti anteriormente al 14 ottobre 2006,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

▼M5

6. Per quanto riguarda la Korea National Insurance Corporation (KNIC):

a) gli Stati membri interessati possono autorizzare il ricevimento di pagamenti della KNIC da parte di persone ed entità dell'UE alle seguenti condizioni:

i) il pagamento sia dovuto:

— conformemente alle disposizioni di un contratto di servizi assicurativi forniti dalla KNIC necessari per le attività svolte dalla persona o dall'entità dell'UE nella RPDC; oppure

— conformemente alle disposizioni di un contratto di servizi assicurativi forniti dalla KNIC per quanto riguarda i danni causati all'interno del territorio dell'UE da una delle parti di tale contratto;

ii) il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1; e

iii) il pagamento non sia direttamente o indirettamente collegato ad attività vietate ai sensi della presente decisione;

b) gli Stati membri interessati possono autorizzare persone ed entità dell'UE a effettuare pagamenti alla KNIC esclusivamente allo scopo di ricevere servizi di assicurazione necessari per le attività svolte da tali persone o entità nella RDPC, a condizione che tali attività non siano vietate ai sensi della presente decisione;

c) tale autorizzazione non è necessaria per i pagamenti da o verso la KNIC necessari per gli scopi ufficiali di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro nella RDPC;

▼ M5

- d) il paragrafo 1 non impedisce alla KNIC di effettuare un pagamento dovuto nel quadro di un contratto concluso anteriormente al suo inserimento nell'elenco, a condizione che lo Stato membro interessato abbia accertato che:
- i) il contratto non riguardi i prodotti, materiali, attrezzature, beni, tecnologie, assistenza, formazione, assistenza finanziaria, investimenti, servizi d'intermediazione o di altro tipo vietati di cui alla presente decisione;
 - ii) il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1.

Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

▼ M6*Articolo 15 bis*

L'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), non si applica in relazione a fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche che sono necessari per svolgere le attività delle missioni della RPDC presso le Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate e relative organizzazioni o altre missioni diplomatiche e consolari della RPDC, e a qualsiasi fondo, altre attività finanziarie e risorse economiche che, secondo quanto stabilito in anticipo dal comitato delle sanzioni in una valutazione caso per caso, sono necessarie per l'inoltro di aiuti umanitari, la denuclearizzazione e qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi dell'UNSCR 2270 (2016).

Articolo 15 ter

1. Gli uffici di rappresentanza delle entità elencate nell'allegato I sono chiusi.
2. È vietata la partecipazione diretta o indiretta a imprese in partecipazione o a qualsiasi altro accordo commerciale da parte delle entità elencate nell'allegato I, nonché di persone o entità che agiscono per loro o per loro conto.

▼ B

CAPITOLO VII

ALTRE MISURE RESTRITTIVE

▼ M6*Articolo 16*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vigilare al fine di impedire che a cittadini della RPDC sia impartita, nel proprio territorio o da propri cittadini, un'istruzione o formazione specialistica in discipline che contribuirebbero ad attività nucleari della RPDC sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di vettori di armi nucleari, tra cui istruzione o formazione in fisica avanzata, simulazione al computer avanzata e relativa informatica, navigazione geospaziale, ingegneria nucleare, ingegneria aerospaziale, ingegneria aeronautica e relative discipline.

▼ M6*Articolo 17*

Gli Stati membri, conformemente al diritto internazionale, intensificano la sorveglianza del personale diplomatico della RPDC al fine di impedire che contribuiscano ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016) o dalla presente decisione, o all'aggiornamento delle misure previste da dette risoluzioni UNSCR o dalla presente decisione.

▼ B

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

▼ M6*Articolo 18*

Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti a fini di risarcimento o indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione, sanzione o diritto coperto da garanzia, diritto di proroga o pagamento di una garanzia, compresi i diritti risultanti da lettere di credito e strumenti analoghi in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016), comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza, richieste da tale attuazione o a essa connesse, o le misure contemplate dalla presente decisione, nei confronti delle persone o entità designate elencate negli allegati I, II o III, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità nella RPDC, compresi il governo della RPDC, i suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti per tramite o a favore di tali persone o entità.

▼ B*Articolo 19*

1. Il Consiglio adotta le modifiche dell'allegato I sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, redige gli elenchi contenuti negli allegati II o III e adotta le relative modifiche.

Articolo 20

1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inseriscano in elenco una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato I.

2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere b) e c) e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), esso modifica di conseguenza l'allegato II o III.

▼B

3. Il Consiglio trasmette la sua decisione alla persona o all'entità di cui ai paragrafi 1 e 2, incluse le ragioni dell'inserimento nell'elenco, direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o entità la possibilità di presentare osservazioni.
4. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona o l'entità.

Articolo 21

1. Gli allegati I, II e III riportano i motivi di inserimento nell'elenco delle persone ed entità forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato I.
2. Gli allegati I, II e III riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato I. Riguardo alle persone tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. L'allegato I riporta inoltre la data dell'indicazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.

Articolo 22

1. La presente decisione è riesaminata e, se necessario, modificata, in particolare per quanto attiene alle categorie di persone, entità o prodotti o ulteriori persone, entità o prodotti da includere nell'ambito delle misure restrittive ovvero alla luce delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza.

▼M1

2. Le misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere b) e c) e di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), sono riesaminate a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi nei confronti delle persone e delle entità interessate se il Consiglio stabilisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, che le condizioni per la loro applicazione non sono più soddisfatte.

▼B*Articolo 23*

La decisione 2010/800/PESC è abrogata.

Articolo 24

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

▼ B

ALLEGATO I

▼ M1

Elenco delle persone di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) e delle persone ed entità di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a)

A. Persone

▼ B

	Nome	Pseudonimi	Data di nascita	Data della designazione	Altre informazioni
1.	Yun Ho-jin	alias Yun Ho-chin	13.10.1944	16.7.2009	Direttore della Namchongang Trading Corporation; controlla l'importazione dei prodotti necessari per il programma di arricchimento dell'uranio.

▼ M2

2.	Ri Je-Son	Nome coreano: 리제선 Nome cinese: 李济善 alias Ri Che Son	Data di nascita: 1938	16.7.2009	Ministro dell'industria dell'energia atomica da aprile 2014. Ex direttore del General Bureau of Atomic Energy (Ufficio generale per l'energia atomica (GBAE), l'agenzia centrale che dirige il programma nucleare della RPDC; ha facilitato varie azioni nel settore nucleare quali la gestione GBAE del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e della Namchongang Trading Corporation.
----	-----------	---	--------------------------	-----------	--

▼ B

3.	Hwang Sok-hwa			16.7.2009	Direttore presso l'Ufficio generale per l'energia atomica (GBAE); impegnato nel programma nucleare della Repubblica popolare democratica di Corea; come capo dell'ufficio di orientamento scientifico del GBAE ha fatto parte del comitato scientifico all'interno dell'Istituto congiunto per la ricerca nucleare.
4.	Ri Hong-sop		1940	16.7.2009	Ex direttore del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon, controllava tre strutture fondamentali di assistenza alla produzione di plutonio per uso militare: l'impianto di fabbricazione di combustibile, il reattore nucleare e l'impianto di ritrattamento.
5.	Han Yu-ro			16.7.2009	Direttore della Korea Ryongaksan General Trading Corporation; impegnato nel programma di missili balistici della Repubblica popolare democratica di Corea.
6.	Paek Chang-Ho	Pak Chang-Ho; Paek Ch'ang-Ho	Passaporto: 381420754; data di rilascio del passaporto: 7 dicembre 2011;	22.1.2013	Alto ufficiale e direttore del centro di controllo satellitare presso il comitato coreano per la tecnologia spaziale.

▼ B

	Nome	Pseudonimi	Data di nascita	Data della designazione	Altre informazioni
			data di scadenza del passaporto: 7 dicembre 2016; data di nascita: 18 giugno 1964; luogo di nascita: Kaesong, RPDC		

▼ M1

7.	Chang Myong-Chin	Jang Myong-Jin	Data di nascita: 19 febbraio 1968; Data di nascita alternativa: 1965 o 1966	22.1.2013	Direttore generale della stazione di lancio satellitare di Sohae e direttore del centro di lancio in cui il 13 aprile e il 12 dicembre 2012 hanno avuto luogo i lanci.
----	------------------	----------------	---	-----------	--

▼ M4

8.	Ra Ky'ong-Su	Ra Kyung-Su Chang, Myong Ho		22.1.2013	Ra Ky'ong-Su è funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste, ha agevolato transazioni per la TCB. La Tanchon è stata designata dal comitato nell'aprile 2009 quale principale entità finanziaria nordcoreana responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.
----	--------------	--------------------------------	--	-----------	--

▼ M1

9.	Kim Kwang-il		Data di nascita: 1° settembre 1969; Passaporto: PS381420397	22.1.2013	Funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste, ha agevolato transazioni per la TCB e la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La Tanchon è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 quale principale entità finanziaria nordcoreana responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.
----	--------------	--	--	-----------	---

▼ **B**

	Nome	Pseudonimi	Data di nascita	Data della designazione	Altre informazioni
10.	Yo'n Cho'ng Nam			7.3.2013	Responsabile della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.
11.	Ko Ch'o'l-Chae			7.3.2013	Vice responsabile della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.
12.	Mun Cho'ng-Ch'o'l			7.3.2013	Funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste, ha agevolato transazioni per la TCB. La Tanchon è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è la principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.

▼ **M4**

13.	Choe Chun-Sik	Choe Chun Sik; Ch'oe Ch'un Sik	Data di nascita: 12 ottobre 1954 Cittadinanza: nordcoreana	2.3.2016	Choe Chun-sik è stato direttore della Second Academy of Natural Sciences (SANS) e capo del programma di missili a lungo raggio della RPDC.
14.	Choe Song Il		Passaporto: 472320665 Data di scadenza del passaporto: 26 settembre 2017 Passaporto: 563120356 Cittadinanza: nordcoreana	2.3.2016	Rappresentante in Vietnam della Tanchon Commercial Bank.
15.	Hyon Kwang II	Hyon Gwang II	Data di nascita: 27 maggio 1961 Cittadinanza: nordcoreana	2.3.2016	Hyon Kwang II è direttore del Dipartimento per lo sviluppo scientifico presso la National Aerospace Development Administration.
16.	Jang Bom Su	Jang Pom Su	Data di nascita: 15 aprile 1957 Cittadinanza: nordcoreana	2.3.2016	Rappresentante in Siria della Tanchon Commercial Bank.

▼ M4

	Nome	Pseudonimi	Data di nascita	Data della designazione	Altre informazioni
17.	Jang Yong Son		Data di nascita: 20 febbraio 1957 Cittadinanza: nordcoreana	2.3.2016	Rappresentante in Iran della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID).
18.	Jon Myong Guk	Cho 'n Myo 'ng-kuk	Passaporto: 4721202031 Data di scadenza del passaporto: 21 febbraio 2017 Cittadinanza: nordcoreana Data di nascita: 18 ottobre 1976	2.3.2016	Rappresentante in Siria della Tanchon Commercial Bank.
19.	Kang Mun Kil	Jiang Wen-ji	Passaporto: PS472330208 Data di scadenza del passaporto: 4 luglio 2017 Cittadinanza: nordcoreana	2.3.2016	Kang Mun Kil ha condotto attività di approvvigionamento nel settore nucleare come rappresentante della Namchongang, alias Namhung.
20.	Kang Ryong		Data di nascita: 21 agosto 1969 Cittadinanza: nordcoreana	2.3.2016	Rappresentante in Siria della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID).
21.	Kim Jung Jong	Kim Chung Chong	Passaporto: 199421147 Data di scadenza del passaporto: 29 dicembre 2014 Passaporto: 381110042 Data di scadenza del passaporto: 25 gennaio 2016 Passaporto: 563210184 Data di scadenza del passaporto: 18 giugno 2018 Data di nascita: 7 novembre 1966 Cittadinanza: nordcoreana	2.3.2016	Rappresentante in Vietnam della Tanchon Commercial Bank.

▼ M4

	Nome	Pseudonimi	Data di nascita	Data della designazione	Altre informazioni
22.	Kim Kyu		Data di nascita: 30 luglio 1968 Cittadinanza nordcoreana	2.3.2016	Responsabile del Servizio affari esterni della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID).
23.	Kim Tong My'ong	Kim Chin-So'k; Kim Tong-Myong; Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol	Data di nascita: 1964 Cittadinanza: nordcoreana	2.3.2016	Kim Tong My'ong è presidente della Tanchon Commercial Bank all'interno della quale ha ricoperto varie posizioni almeno dal 2002. È stato anche coinvolto nella gestione degli affari della Amroggang.
24.	Kim Yong Chol		Data di nascita: 18 febbraio 1962 Cittadinanza: nordcoreana	2.3.2016	Rappresentante in Iran della KOMID.
25.	Ko Tae Hun	Kim Myong Gi	Passaporto: 563120630 Data di scadenza del passaporto: 20 marzo 2018 Data di nascita: 25 maggio 1972 Cittadinanza: nordcoreana	2.3.2016	Rappresentante della Tanchon Commercial Bank.
26.	Ri Man Gon		Data di nascita: 29 ottobre 1945 Passaporto: P0381230469 Data di scadenza del passaporto: 6 aprile 2016 Cittadinanza: nordcoreana	2.3.2016	Ri Man Gon è ministro del Munitions Industry Department.
27.	Ryu Jin		Data di nascita: 7 agosto 1965 Passaporto: 563410081 Cittadinanza: nordcoreana	2.3.2016	Rappresentante in Siria della KOMID.
28.	Yu Chol U		Cittadinanza: nordcoreana	2.3.2016	Yu Chol U è direttore della National Aerospace Development Administration.

▼ M1

B. Entità

▼ B

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data della designazione	Altre informazioni
1.	Korea Mining Development Trading Corporation	alias CHANGGWANG SI-NYONG CORPORATION; alias EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; alias DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; alias "KOMID"	Central District, Pyongyang, RPDC.	24.4.2009	Principale commerciante di armi e primo esportatore di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.
2.	Korea Ryonbong General Corporation	alias KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; già LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION	Pot'onggang District, Pyongyang, RPDC; Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC.	24.4.2009	Conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare del paese.
3.	Tanchon Commercial Bank	già CHANGGWANG CREDIT BANK; già KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK	Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, RPDC.	24.4.2009	Principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.

▼ M4

4.	Namchongang Trading Corporation	NCG; NAMCHONGANG TRADING; NAMCHONGANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAMCHONGANG TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation	Pyongyang, RPDC	16.7.2009	<p>La Namchongang è una società commerciale nordcoreana dipendente dall'Ufficio generale per l'energia atomica (GBAE). La Namchongang è stata coinvolta nell'approvvigionamento di pompe a vuoto di origine giapponese che sono state individuate in un impianto nucleare della RPDC, nonché nell'approvvigionamento legato al nucleare in associazione con un cittadino tedesco. È stata inoltre coinvolta nell'acquisto di tubi di alluminio e di altre attrezzature specificamente adatte a un programma di arricchimento dell'uranio dalla fine degli anni '90.</p> <p>Il rappresentante è un ex diplomatico che ha rappresentato la RPDC per l'ispezione da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) dell'impianto nucleare di Yongbyon nel 2007. Le attività di proliferazione della Namchongang destano vive preoccupazioni date le attività di proliferazione della RPDC in passato.</p>
----	---------------------------------	--	-----------------	-----------	--

▼B

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data della designazione	Altre informazioni
5.	Hong Kong Electronics	alias HONG KONG ELECTRONICS KISH CO	Sanae St., Kish Island, Iran.	16.7.2009	Posseduta o controllata dalla Tanchon Commercial Bank e dalla KOMID, o agisce o sembra agire per o per conto di esse. Dal 2007 la Hong Kong Electronics ha trasferito milioni di dollari di fondi legati alla proliferazione per conto della Tanchon Commercial Bank e della KOMID (ambidue designate dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009). La Hong Kong Electronics ha facilitato la circolazione di denaro dall'Iran verso la RPDC per conto della KOMID.
6.	Korea Hyoksin Trading Corporation	alias KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION	Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC.	16.7.2009	Società nordcoreana con base a Pyongyang che dipende dalla Korea Ryonbong General Corporation (designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009) ed è coinvolta nello sviluppo di armi di distruzione di massa.
7.	General Bureau of Atomic Energy (Ufficio generale per l'energia atomica) (GBAE)	alias General Department of Atomic Energy (GDAE)	Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, RPDC.	16.7.2009	Il GBAE è responsabile del programma nucleare della RPDC, compreso il Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e il relativo reattore per la ricerca sulla produzione di plutonio da 5 MWe (25 MWt), nonché dei relativi impianti di fabbricazione e ritrattamento del combustibile. Il GBAE ha partecipato a riunioni e discussioni legate al nucleare con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Il GBAE è la principale agenzia governativa nordcoreana che controlla i programmi nucleari, compreso il funzionamento del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon.
8.	Korean Tangun Trading Corporation		Pyongyang, RPDC	16.7.2009	La Korean Tangun Trading Corporation dipende dalla seconda accademia di scienze naturali della RPDC ed è principalmente responsabile dell'approvvigionamento di materie prime e tecnologie a sostegno dei programmi nordcoreani di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, in particolare, ma non solo, dei programmi in materia di armi di distruzione di massa e di sistemi di lancio e relativo approvvigionamento, compresi materiali controllati o vietati nell'ambito dei pertinenti regimi di controllo multilaterale.

▼B

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data della designazione	Altre informazioni
9.	Korean Committee for Space Technology (comitato coreano per la tecnologia spaziale)	DPRK Committee for Space Technology; Department of Space Technology of the DPRK; Committee for Space Technology; KCST	Pyongyang, RPDC	22.1.2013	Il comitato coreano per la tecnologia spaziale (KCST) ha orchestrato i lanci nordcoreani del 13 aprile e 12 dicembre 2012 tramite il centro di controllo satellitare e la stazione di lancio di Sohae.
10.	Bank of East Land	Dongbang Bank; Tongbang U'Nhaeng; Tongbang Bank	P.O. Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, RPDC	22.1.2013	Istituto finanziario della RPDC, la Bank of East Land agevola le transazioni connesse con le armi e fornisce sostegno di altro tipo per il produttore ed esportatore di armi Green Pine Associated Corporation (Green Pine). La Bank of East Land ha collaborato attivamente con la Green Pine per trasferire fondi in modo da eludere le sanzioni. Nel 2007 e 2008, la Bank of East Land ha agevolato transazioni in cui era coinvolta la Green Pine e istituti finanziari iraniani, tra cui la Bank Melli e la Bank Sepah. Il Consiglio di sicurezza ha designato la Bank Sepah nella risoluzione 1747 (2007) per il sostegno fornito al programma missilistico balistico iraniano. La Green Pine è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2012.
11.	Korea Kumryong Trading Corporation			22.1.2013	Utilizzata come prestanome dalla Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) per svolgere attività di approvvigionamento. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.
12.	Tosong Technology Trading Corporation		Pyongyang, RPDC	22.1.2013	La Korea Mining Development Corporation (KOMID) è l'impresa madre della Tosong Technology Trading Corporation. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

▼ B▼ M1

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data della designazione	Altre informazioni
13.	Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation	Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryonha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; Ryonha Machinery Corporation; Ryonha Machinery; Ryonha Machine Tool; Ryonha Machine Tool Corporation; Ryonha Machinery Corp; Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; Ryonhwa Machinery JV; Huichon Ryonha Machinery General Plant; Unsan; Unsan Solid Tools; Millim Technology Company	Tongan-dong, Central District, Pyongyang, DPRK; Mangungdae-gu, Pyongyang, DPRK; Mangyongdae District, Pyongyang, DPRK. Indirizzi di posta elettronica: ryonha@silibank.com; sjc117@hotmail.com e millim@silibank.com numeri di telefono: 850-2-18111; 850-2-18111-8642; e 850 2 18111-3818642 Numero di fax: 850-2-381-4410	22.1.2013	La Korea Ryonbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. La Korea Ryonbong General Corporation è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è un conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare del paese.
14.	Leader (Hong Kong) International	Leader International Trading Limited; Leader (Hong Kong) International Trading Limited	LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong, Cina.	22.1.2013	La Leader International (società di Hong Kong, numero di registrazione 1177053) agevola spedizioni per conto della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata designata dal comitato nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.
15.	Green Pine Associated Corporation	Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae; Ku'mhaeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp'il Company	c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, RPDC; Nungrado, Pyongyang, RPDC	2.5.2012	La Green Pine Associated Corporation ("Green Pine") ha rilevato molte delle attività della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. La Green Pine è altresì responsabile all'incirca della metà degli armamenti e materiale connesso esportati dalla RPDC.

▼ B

▼ B

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data della designazione	Altre informazioni
					La Green Pine è oggetto di sanzioni poiché esporta armamenti o materiale connesso dalla Corea del Nord. È specializzata nella produzione di mezzi militari marittimi e armamenti, quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici, e ha esportato siluri e assistenza tecnica ad aziende iraniane del settore della difesa.
16.	Amroggang Development Banking Corporation	Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank	Tongan-dong, Pyongyang, RPDC	2.5.2012	La Amroggang, costituita nel 2006, è un'impresa collegata alla Tanchon Commercial Bank ed è gestita da funzionari della Tanchon. La Tanchon è coinvolta nel finanziamento delle vendite di missili balistici da parte della KOMID ed è anche stata coinvolta nelle transazioni di missili balistici dalla KOMID verso l'iraniano Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Tanchon Commercial Bank è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è la principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Il Consiglio di sicurezza ha designato lo SHIG nella risoluzione 1737 (2006) come entità coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.
17.	Korea Heungjin Trading Company	Hunjin Trading Co.; Korea Henjin Trading Co.; Korea Hengjin Trading Company	Pyongyang, RPDC.	2.5.2012	La Korea Heungjin Trading Company è utilizzata dalla KOMID per scopi commerciali. È sospettata di essere stata coinvolta nella fornitura di beni connessi ai missili all'iraniano Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). La Heungjin è stata messa in relazione con la KOMID e, più specificamente, con il suo ufficio appalti. La Heungjin è stata utilizzata per fornire un sistema di controllo digitale avanzato con applicazioni nella progettazione di missili. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e

▼ B

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data della designazione	Altre informazioni
					attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Il Consiglio di sicurezza ha designato lo SHIG nella risoluzione 1737 (2006) come entità coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.
18.	Second Academy of Natural Sciences (seconda accademia di scienze naturali)	2nd Academy of Natural Sciences; Che 2 Chayon Kwahakwon; Academy of Natural Sciences; Chayon Kwahak-Won; National Defense Academy; Kukpang Kwahak-Won; Second Academy of Natural Sciences Research Institute; Sansri	Pyongyang, RPDC	7.3.2013	La seconda accademia di scienze naturali è un'organizzazione di livello nazionale responsabile della ricerca e dello sviluppo di sistemi di armamento avanzati della RPDC, compresi missili e probabilmente armamenti nucleari. Si serve di una serie di organizzazioni subordinate, fra cui la Tangun Trading Corporation, per ottenere tecnologia, attrezzature e informazioni dall'estero destinate a programmi missilistici e probabilmente di armamenti nucleari della RPDC. La Tangun Trading Corporation è stata designata dal comitato delle sanzioni nel luglio 2009 ed è principalmente responsabile dell'approvvigionamento di materie prime e tecnologie a sostegno dei programmi nordcoreani di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, in particolare, ma non solo, dei programmi in materia di armi di distruzione di massa e di sistemi di lancio e relativo approvvigionamento, compresi materiali controllati o vietati nell'ambito dei pertinenti regimi di controllo multilaterale.
19.	Korea Complex Equipment Import Corporation		Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC	7.3.2013	La Korea Ryonbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Complex Equipment Import Corporation. La Korea Ryonbong General Corporation è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è un conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare del paese.

▼ B▼ M4

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data della designazione	Altre informazioni
20.	<p>Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) Navi con numero IMO:</p> <p>a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173</p> <p>b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575</p> <p>c) Chong Rim 2 8916293</p> <p>d) Dawnlight 9110236</p> <p>e) Ever Bright 88 (J Star) 8914934</p> <p>f) Gold Star 3 (benevolence) 8405402</p> <p>g) Hoe Ryong 9041552</p> <p>h) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815</p> <p>i) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270 ► <u>M7</u> — ◀</p> <p>k) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900 ► <u>M7</u> — ◀</p> <p>n) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593</p> <p>o) Mi Rim 8713471</p> <p>p) Mi Rim 2 9361407</p>		<p>Donghung Dong, Central District. PO BOX 120. Pyongyang, RPDC;</p> <p>Dongheung-dong Changwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang.</p>	28.7.2014	<p>La Ocean Maritime Management Company, Limited (numero IMO: 1790183) è l'operatore/gestore della nave Chong Chon Gang. Ha svolto un ruolo chiave nell'organizzazione della spedizione di un carico nascosto di armi e materiale correlato da Cuba alla RPDC nel luglio 2013. In quanto tale, la Ocean Maritime Management Company, Limited ha contribuito ad attività vietate dalle risoluzioni, in particolare l'embargo sulle armi imposto dalla risoluzione 1718 (2006), modificata dalla risoluzione 1874 (2009), e ha contribuito all'aggiornamento delle misure previste da dette risoluzioni.</p>

▼ **M4**

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data della designazione	Altre informazioni
q)	O Rang (Po Thong Gang) 8829555				
r)	Orion Star (Richocean) 9333589				
s)	Ra Nam 2 8625545				
t)	RaNam 3 9314650				
u)	Ryo Myong 8987333				
v)	Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912				
w)	Se Pho (Rak Won 2) 8819017				
x)	Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530				
y)	South Hill 2 8412467				
z)	South Hill 5 9138680				
aa)	Tan Chon (Ryong Gang 2) 7640378				
bb)	Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085				
cc)	Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317				
	► M7 — ◀				
ee)	Tong Hung 1 8661575				

▼ **B**▼ **M4**

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data della designazione	Altre informazioni
21.	Academy of National Defense Science		Pyongyang, RPDC	2.3.2016	L'Academy of National Defense Science è coinvolta negli sforzi della RPDC per portare avanti lo sviluppo dei programmi di missili balistici e armamenti nucleari.
22.	Chongchongang Shipping Company	Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.	Indirizzo: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, RPDC. Altro indirizzo: 817, Haeum, Tonghundo, Chung-gu, Pyongyang, RPDC. Numero IMO: 5342883	2.3.2016	La Chongchongang Shipping Company ha cercato di importare direttamente attraverso la sua nave Chong Chon Gang carichi illegali di armi convenzionali nella RPDC nel luglio 2013.
23.	Daedong Credit Bank (DCB)	DCB; Taedong Credit Bank	Indirizzo: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-dong, Pongchon District, Pyongyang, RPDC. Altro indirizzo: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, RPDC. SWIFT: DCBK KKPY	2.3.2016	La Daedong Credit Bank ha fornito servizi finanziari alla Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) e alla Tanchon Commercial Bank. Almeno dal 2007, la DCB ha agevolato centinaia di transazioni finanziarie del valore di milioni di dollari per conto della KOMID e della Tanchon Commercial Bank. In alcuni casi, la DCB ha consapevolmente agevolato transazioni impiegando pratiche finanziarie fraudolente.
24.	Hesong Trading Company		Pyongyang, RPDC	2.3.2016	La Korea Mining Development Corporation (KOMID) è l'impresa madre della Hesong Trading Corporation.
25.	Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC)	KKBC	Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, RPDC	2.3.2016	La KKBC fornisce servizi finanziari a sostegno della Tanchon Commercial Bank e della Korea Hyoksin Trading Corporation, una società affiliata alla Korea Ryonbong General Corporation. La Tanchon Commercial Bank si è avvalsa della KKBC per agevolare trasferimenti di fondi, probabilmente pari a milioni di dollari, tra cui trasferimenti di fondi riconducibili alla Korea Mining Development Corporation.

▼ M4

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data della designazione	Altre informazioni
26.	Korea Kwangsong Trading Corporation		Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC	2.3.2016	La Korea Ryongbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Kwangsong Trading Corporation.
27.	Ministry of Atomic Energy Industry (Ministero dell'industria dell'energia atomica)	MAEI	Haeun-2-dong, Pyongyang District, Pyongyang, RPDC	2.3.2016	<p>Il ministero dell'industria dell'energia atomica è stato istituito nel 2013 allo scopo di modernizzare l'industria dell'energia atomica nella RPDC per aumentare la produzione di materiali nucleari, migliorarne la qualità e sviluppare ulteriormente un'industria nucleare nordcoreana indipendente. In quanto tale, il MAEI svolge notoriamente un ruolo essenziale nello sviluppo delle armi nucleari della RPDC, è responsabile della condotta quotidiana del programma di armamenti nucleari del paese e sovrintende ad altre organizzazioni legate alle armi nucleari.</p> <p>Fanno capo a questo ministero una serie di organizzazioni e centri di ricerca legati alle armi nucleari, come pure due comitati: un comitato per l'applicazione degli isotopi e un comitato per l'energia nucleare. Il MAEI dirige inoltre un centro di ricerca nucleare a Yongbyun, il sito del noto impianto di plutonio della RPDC. Inoltre, nella sua relazione del 2015, il gruppo di esperti ha affermato che Ri Je-son, ex direttore del GBAE designato nel 2009 dal comitato istituito a norma della risoluzione 1718 (2006) per la sua partecipazione o il suo sostegno a programmi legati alle armi nucleari, è stato nominato capo del MAEI il 9 aprile 2014.</p>
28.	Munitions Industry Department	Military Supplies Industry Department	Pyongyang, RPDC	2.3.2016	Il Munitions Industry Department (MID) è coinvolto in aspetti chiave del programma missilistico della RPDC. Il MID è incaricato di sovrintendere allo sviluppo dei missili balistici della RPDC, incluso il Taepo Dong-2. Il MID sovrintende ai programmi di produzione di armi e R&S della RPDC, compreso il programma di missili balistici della RPDC. Il Second Economic Committee

▼ M4

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data della designazione	Altre informazioni
					e la Second Academy of Natural Sciences — la cui designazione risale pure all'agosto 2010 — dipendono dal MID. Negli ultimi anni, il MID ha lavorato allo sviluppo del missile balistico intercontinentale mobile KN08.
29.	National Aerospace Development Administration	NADA	RPDC	2.3.2016	La NADA è coinvolta nello sviluppo della scienza e della tecnologia spaziali della RPDC, compresi i lanci satellitari e i razzi vettori.
30.	Office 39	Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee Bureau 39; Third Floor; Division 39	RPDC	2.3.2016	Entità governativa nordcoreana.
31.	Reconnaissance General Bureau	Chongch'al Ch'ongguk; KPA Unit 586; RGB	Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, RPDC. Altro indirizzo: Nungrado, Pyongyang, RPDC.	2.3.2016	Il Reconnaissance General Bureau, prima organizzazione di intelligence della RPDC, è nato agli inizi del 2009 dalla fusione delle organizzazioni di intelligence esistenti del Partito dei Lavoratori della Corea, del dipartimento Operazioni e dell'Office 35, nonché del Reconnaissance Bureau dell'esercito popolare coreano. Il Reconnaissance General Bureau commercia in armi convenzionali e controlla la Green Pine Associated Corporation, società di armi convenzionali della RPDC.
32.	Second Economic Committee		Kangdong, RPDC	2.3.2016	Il Second Economic Committee è coinvolto in aspetti chiave del programma missilistico della RPDC. È incaricato di sovrintendere alla produzione dei missili balistici della RPDC e dirige le attività della KOMID.

▼B*ALLEGATO II***Elenco delle persone di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), e delle persone e entità di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b)**

- I. Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate

A. Persone

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni identificative	Motivi
▼M1	_____		
▼B	2.	CHON Chi Bu	Membro dell'Ufficio generale per l'energia atomica, ex direttore tecnico di Yongbyon.
	3.	CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang)	Data di nascita: tra il 1928 e il 1933 Primo vicedirettore del dipartimento dell'Industria di difesa (programma balistico), Partito dei Lavoratori della Corea, membro della commissione nazionale di difesa.
	4.	HYON Chol-hae	Anno di nascita: 1934 (Manciuria, Cina) Vicedirettore del dipartimento di Politica generale delle forze armate popolari (consigliere militare di Kim Jong-Il).
▼M2	_____		
▼B	6.	KIM Yong-chun (alias Young-chun)	Data di nascita: 4.3.1935 Passaporto n.: 554410660 Vice presidente della commissione nazionale di difesa, ministro delle forze armate popolari, consigliere speciale di Kim Jong-Il per la strategia nucleare.
	7.	O Kuk-Ryol	Anno di nascita: 1931 (provincia di Jilin, Cina) Vice presidente della commissione nazionale di difesa, incaricato della supervisione dell'acquisto all'estero di tecnologia di punta per programmi nucleari e balistica.
	8.	PAEK Se-bong	Anno di nascita: 1946 Presidente del secondo comitato economico (responsabile del programma balistico) del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea. Membro della commissione nazionale di difesa.
	9.	PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong)	Anno di nascita: 1933 Passaporto n.: 554410661 Vicedirettore del dipartimento di Politica generale delle forze armate popolari e vicedirettore dell'ufficio logistica delle forze armate popolari (consigliere militare di Kim Jong-Il).
	10.	PYON Yong Rip (alias Yong-Nip)	Data di nascita: 20.9.1929 Passaporto n.: 645310121 (rilasciato il 13.9.2005) Presidente dell'accademia della scienza che è coinvolta nella ricerca biologica per le armi di distruzione di massa.

▼B

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni identificative	Motivi
11.	RYOM Yong		Direttore dell'Ufficio generale per l'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite), incaricato delle relazioni internazionali.
12.	SO Sang-kuk	Data di nascita: tra il 1932 e il 1938	Capo del dipartimento di Fisica nucleare, Università Kim Il Sung.
13.	Tenente generale Kim Yong Chol (alias Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)	Data di nascita: 1946 Luogo: Pyongan-Pukto, Corea del Nord	Kim Yong Chol è il comandante del Reconnaissance General Bureau (RGB).
14.	Pak To-Chun	Data di nascita: 9 marzo 1944 Luogo di nascita: Jangang, Rangrim	Membro del Consiglio di sicurezza nazionale. Incaricato dell'industria degli armamenti. Fonti riferiscono che sia a capo dell'ufficio per l'energia nucleare, istituzione decisiva per il programma della RPDC sulle armi nucleari e i lanciarazzi.

B. Entità

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni identificative	Motivi
1.	Korea Pugang mining and Machinery Corporation Ltd		Filiale della Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite in data 24.4.2009); provvede alla gestione di fabbriche di produzione di polvere di alluminio utilizzabile in missili.
2.	Korea Taesong Trading Company	Luogo: Pyongyang	Entità con sede a Pyongyang che la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) usa per scopi commerciali (la KOMID è stata designata dalle Nazioni Unite in data 24.4.2009). La Korea Taesong Trading Company ha trattato con la Siria per conto della KOMID.
3.	Korean Ryengwang Trading Corporation	Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Corea del Nord	Filiale della Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite in data 24.4.2009).
5.	Sobaeksu United Corp. (alias Sobaeksu United Corp.)		Società di Stato, coinvolta nella ricerca o acquisizione di prodotti o attrezzature sensibili. Possiede vari giacimenti di grafite naturale che riforniscono di materie prime due fabbriche di trasformazione che producono in particolare blocchi di grafite utilizzabili in missili.

▼M4**▼B**

▼ B

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni identificative	Motivi
6.	Centro di ricerca nucleare di Yongbyon		Centro di ricerca che ha partecipato alla produzione di plutonio di qualità militare. Il centro dipende dall'Ufficio generale per l'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite in data 16.7.2009).

▼ M4

▼ M1

▼ B

9.	Korea International Chemical Joint Venture Company (alias Chosun International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)	Hamhung, provincia del Sud Hamgyong, RPDC; Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, RPDC; Mangyungdae-gu, Pyongyang, RPDC	Controllata dalla Korea Ryonbong General Corporation (designata dalla UNSCR 1718 del Comitato delle sanzioni nell'aprile 2009): conglomerato nel campo della difesa, specializzato nelle acquisizioni per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare del paese.
----	---	---	---

▼ M4

▼ B

II. Persone ed entità che forniscono servizi finanziari che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa

A. Persone

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni identificative	Motivi
1.	JON Il-chun	Data di nascita: 24.8.1941	Nel febbraio 2010 KIM Tong-un è stato sollevato dalla carica di direttore dell'Office 39, il quale è responsabile, tra l'altro, dell'acquisto di beni attraverso le rappresentanze diplomatiche della RPDC eludendo le sanzioni. È stato sostituito da JON Il-chun, il quale è considerato peraltro una delle figure di spicco della State Development Bank.
2.	KIM Tong-un		Ex direttore dell'Office 39 del comitato centrale del Partito dei Lavoratori che è coinvolto nel finanziamento della proliferazione.

▼ M4

▼ M5

4.	KIM Il-Su	Data di nascita: 2.9.1965 Luogo di nascita: Pyonyang, RPDC	Dirigente presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang ed ex mandatario principale della KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.
----	-----------	---	---

▼ **M5**

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni identificative	Motivi
5.	KANG Song-Sam	Data di nascita: 5.7.1972 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC	Ex mandatario della Korea National Insurance Corporation (KNIC) di Amburgo, che continua ad agire per conto o sotto la direzione della KNIC.
6.	CHOE Chun-Sik	Data di nascita: 23.12.1963 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC Passaporto n. 745132109 valido fino al 12.2.2020	Direttore presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.
7.	SIN Kyu-Nam	Data di nascita: 12.9.1972 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC Passaporto n. PO472132950	Direttore presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang ed ex mandatario della KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.
8.	PAK Chun-San	Data di nascita: 18.12.1953 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC Passaporto n. PS472220097	Direttore presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang almeno fino a dicembre 2015 ed ex mandatario principale della KNIC ad Amburgo, che continua ad agire per o per conto della KNIC.
9.	SO Tong Myong	Data di nascita: 10.9.1956	Presidente della Korea National Insurance Corporation (KNIC) che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.

▼ **B****B. Entità**

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni identificative	Motivi
1.	Korea Daesong Bank (alias Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)	Indirizzo: Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pyongyang Tel.: 850 2 381 8221 Tel.: 850 2 18111 interno 8221 Fax: 850 2 381 4576	Ente finanziario nordcoreano che dipende direttamente dall'Office 39 e favorisce progetti di finanziamento della proliferazione della Corea del Nord.
2.	Korea Daesong General Trading Corporation (alias Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)	Indirizzo: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang Tel.: 850 2 18111 interno 8204/8208 Tel.: 850 2 381 8208/4188 Fax: 850 2 381 4431/4432	Società che dipende dall'Office 39 e viene usata per favorire le transazioni estere per conto dell'Office 39. Il direttore dell'Office 39, Kim Tong-un, figura nell'elenco di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio.

▼ B

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni identificative	Motivi
▼ M4			
▼ M5			
6.	Korea National Insurance Corporation (KNIC) e le sue succursali (alias Korea Foreign Insurance Company)	Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Hamburg. Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath, Londra SE30LW	La Korea National Insurance Corporation (KNIC), società posseduta e controllata dallo Stato, genera ingenti introiti in valuta estera che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Inoltre, la sede centrale della KNIC a Pyongyang è legata all'Office 39 del Partito dei Lavoratori della Corea, un'entità designata.

▼ B

III. Persone ed entità coinvolte nella fornitura alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa

A. Persone

...

B. Entità

...

▼B

ALLEGATO III

**Elenco delle persone di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c) e di cui
all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c)**

...

▼B

ALLEGATO IV

Elenco delle succursali e filiali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

...

▼B

ALLEGATO V

**Elenco delle succursali, filiali ed entità finanziarie di cui all'articolo 7,
paragrafo 1, lettere c) e d)**

...